

GUIDO VIDIRI
Giudice della Corte di Cassazione

IL LAVORO SPORTIVO
TRA CODICE CIVILE
E NORMA SPECIALE

SOMMARIO: 1. La l. 21 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo. — 2. La « qualificazione » del rapporto di lavoro: sportivi professionisti e dilettanti. — 3. Gli sportivi destinatari della normativa della l. n. 91/1981: atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici. — 4. Lavoro sportivo subordinato ed autonomo. — 5. Il vincolo sportivo: atleti professionisti e dilettanti. — 6. Considerazioni conclusive.

1. Sino agli anni Ottanta, la dottrina, nell'operare una netta distinzione tra atleti professionisti e dilettanti sulla base dei differenti fini perseguiti e del diverso volume dell'attività spiegata, qualificava « dilettante » chi all'attività agonistica era indotto non da intenti lucrativi ma unicamente da motivi ricreativi o di educazione psicofisica, mentre definiva « professionista » chi trasformava le proprie energie in fonte di reddito, trovando così nello sport la propria collocazione lavorativa (1). La stessa dottrina poi, nel classificare gli atleti professionisti sulla base della natura e delle modalità con le quali veniva prestata l'attività agonistica, mostrava posizioni contrastanti in quanto anche se l'indirizzo dominante, in ragione dei principi fissati dall'art. 2094 c.c., riconduceva — in linea con quanto veniva statuendo la giurisprudenza — l'attività

(1) In argomento vedi: G. MAZZONI, *Dilettanti e professionisti*, *RDSport*, 1968, 368 ss.; B. ZAULI, *I limiti sociali del professionismo calcistico*, *ivi*, 1959, 3 ss.; *Id.*, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, *ivi*, 1955, 97.

del professionista sportivo al lavoro subordinato (2), non mancavano tuttavia opinioni contrarie.

Alcuni autori sottolineavano, infatti, la difficoltà di utilizzare in materia i tradizionali schemi codicistici e, rifacendosi all'ordinamento sportivo, quale fonte specifica ed esclusiva di regolamentazione, qualificavano, ad esempio, il rapporto tra calciatore e società come « contratto di ingaggio » soltanto assimilabile — in una valutazione condotta alla luce del diritto statale — al lavoro autonomo (3). Altri invece preferivano parlare di un rapporto di natura associativa, sviluppantesi nel quadro della comunità sportiva e caratterizzato dal fine comune di svolgere una attività ludica (4).

In un panorama così variegato in una particolare posizione si collocava infine chi, valorizzando il carattere « paraintellettuale » delle prestazioni — per non potersi prescindere nello svolgimento dell'attività sportiva anche da un notevole sforzo intellettuale — riteneva estensibile al rapporto tra atleta e sodalizio di appartenenza la disciplina contenuta negli artt. 2222 e ss. c.c., da cui conseguentemente faceva scaturire l'ammissibilità del recesso unilaterale dell'atleta e la configurabilità di una collaborazione coordinata e continua, rientrando nella previsione dell'art. 409 n. 3 c.p.c. (5).

La perdurante incertezza sulla qualificazione del rapporto in

(2) Sottolinea una netta propensione della dottrina — prima dell'emanazione della l. 23 marzo 1981, n. 91 — verso la natura di lavoro subordinato (con carattere di specialità) del rapporto dei calciatori professionisti: B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, *CI*, 1998, 744. Attestavano una tale propensione tra gli altri autori: C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, *RDSport*, 1977, 183 ss.; A. MARTONE, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, *ivi*, 1964, 117 ss. In giurisprudenza per l'indirizzo che inquadrava entro gli schemi della *locatio operarum* i rapporti tra sodalizi sportivi ed atleti professionisti cfr. per tutte: Cass. 29 marzo 1978 n. 1459, *GC*, 1978, I, 1280 e Cass. 26 gennaio 1971 n. 174, *DL*, 1972, II, 77, con nota di G. NICOLINI.

(3) Al riguardo cfr.: F. BIANCHI D'URSO, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, *DL*, 1972, 396 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità delle società sportive ex art. 2049 c.c. per l'illecito del calciatore*, *Dir. giur.*, 1963, 81 ss.

(4) Per tale orientamento cfr.: P. BARILE, *La Corte delle Comunità europee e i calciatori professionisti*, *GI*, 1977, I, 1411; G. VOLPE PUTZOLU, *Sui rapporti tra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*, *RDComm*, 1964, II, 15.

(5) Per tale opinione vedi: S. GRASELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, *GI*, 1974, IV, 4 ss.; *Id.*, *Il vincolo sportivo dei calciatori professionisti*, *DL*, 1974, I, 399 ss.

oggetto e l'indifferenza dell'ordinamento statale verso le esigenze proprie del mondo dello sport, bisognevole invece di una specifica normativa, rendevano del tutto instabile l'equilibrio su cui poggiava la regolamentazione di discipline agonistiche di largo seguito.

Con la l. 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo si pose finalmente fine alla precarietà di una siffatta situazione ed alle conseguenziali incertezze manifestatesi nella dottrina e nella giurisprudenza, tutte evidenziate in maniera significativa nell'estate del 1978 da un decreto del Pretore di Milano che ebbe ad inibire — con il rischio di bloccare il regolare inizio dei campionati nazionali — lo svolgimento del calcio mercato sul presupposto che il trasferimento dell'atleta da una società all'altra, dietro il versamento di un « indennizzo », contrastasse con la legge sul collocamento del 29 aprile 1949, n. 264, contenente il divieto di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato (6).

Nei primi commenti alla nuova normativa sul professionismo sportivo si ebbe a qualificare detta normativa « legge mal fatta per le soluzioni tecnico-giuridiche adottate » (7), evidenziandosi al riguardo la non armonicità e la non omogeneità del testo normativo (8) nonché le gravi imprecisioni in esso ravvisabili (9), e denunziandosi il ribaltamento, subito nel corso del dibattito parlamentare dal testo originario per effetto di numerosi e affrettati emendamenti, che avevano portato ad un approdo del rapporto sportivo agli schemi del lavoro subordinato in un contesto che invece rimaneva largamente ispirato all'iniziale idea base del lavoro autonomo (10).

Per di più, si mise in luce l'insufficienza della legge a discipli-

(6) Cfr. P. Milano 7 luglio 1978, *FI*, 1978, II, 320.

(7) In tali sensi BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, *RDSport*, 1982, 5.

(8) Per tale opinione cfr.: S. GRASELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Sport-Industria-Fisco, La riforma del diritto dello sport*, IPSOA, 1982, 125.

(9) Cfr. al riguardo: M. DE CRISTOFARO, *L. 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, *NLCC*, 1982, 575.

(10) Per l'assunto che « le norme speciali dedicate al lavoro sportivo siano state malamente inserite, non senza forzature, in un contesto che ne presupponeva la qualificazione come lavoro autonomo » vedi appunto: DE CRISTOFARO, *op. loc. cit.*

nare compiutamente il fenomeno sportivo in tutti i suoi aspetti e nelle sue varie forme agonistiche, sottolineandosi al riguardo che la regolamentazione in esame era predisposta a disciplinare essenzialmente lo sport del calcio, nel cui ambito si erano manifestate le più consistenti problematiche giuridiche, con conseguenziali incertezze interpretative ed applicative (11).

Orbene, risponde sicuramente al vero che la scelta operata dal legislatore ha determinato — come si è dimostrato nel tempo — non pochi disagi tra gli operatori del diritto in ragione delle difficoltà di conciliare determinate peculiarità del settore con la normativa inderogabile del diritto del lavoro (12). Ed è risultato incontestabile anche l'assunto di chi ha inquadrato la legge in oggetto nella tendenza a concepire la normativa statutale come il frutto di una transazione fra forze collettive, in cui i pubblici poteri esercitano mediazioni attive (assumendo il ruolo di garanti delle contrattazioni); tendenza questa sovente funzionalizzata in via prioritaria alla tutela delle categorie forti, come ha dimostrato in maniera significativa proprio la materia in oggetto, nella quale l'adattamento della normativa legale alle esigenze prioritarie del calcio, la cui enorme popolarità coinvolge notevoli interessi economici, ha portato a trascurare le altre discipline di minore seguito con una conseguenziale sottovalutazione delle posizioni di lavoratori meno forti sul piano contrattuale (13).

Detti inconvenienti non possono, però, far dimenticare che proprio l'applicazione nel corso degli anni dalla l. n. 91 e la sostanziale tenuta dell'assetto regolamentare da essa apprestato hanno avuto un impatto globalmente positivo sul mondo dello sport sotto molteplici aspetti. Invero, la presa di coscienza da parte del legislatore statale delle peculiari esigenze dell'attività agonistica ha condotto alla previsione di specifiche discipline sportive professio-

(11) Per tale considerazione cfr. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, GC, 1993, II, 207.

(12) Così BERTINI, *op. cit.*, 746.

(13) Per la tesi che la l. n. 91 configuri una mediazione tra forze collettive cfr. ancora BERTINI, *op. loc. ult. cit.*, che ricorda (cfr. nota 13) l'intervento del sen. MEZZAPESA (in *Atti parlamentari - Senato della Repubblica*, VIII Legislatura, resoconto stenografico della 142ª seduta, 7511), per il quale la legge in esame è stata formulata con « il concorso delle categorie interessate, il concorso delle forze politiche e cioè di tutta la complessa realtà sociale che gira intorno al mondo dello sport ».

nistiche, integrabile attraverso un espresso rinvio alle qualificazioni operate dalle Federazioni nazionali (14), con l'effetto di determinare così — come è stato con felice espressione evidenziato — una sorta di « emersione » dell'ordinamento sportivo a livello di quello statale (15). Deve, però, precisarsi come l'opera di piena valorizzazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, riscontrabile in tutto il reticolato della l. n. 91, abbia ora subito un primo non trascurabile ridimensionamento per effetto del d.l. 20 settembre 1996, n. 485 (convertito con modificazione nella l. 18 novembre 1996, n. 586, contenente disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche), che con il rendere compatibile con le società sportive professionistiche le finalità di lucro ha portato ad un più accentuato accostamento delle disposizioni sulle società sportive a quelle codicistiche sulle società di capitali con scopi egoistici, con l'effetto tra l'altro di eliminare i controlli in precedenza operati dalle Federazioni sui singoli atti gestionali delle società professionistiche, e di sopprimere il potere delle stesse Federazioni di richiedere la messa in liquidazione delle suddette società, consentendo invece agli organismi sportivi soltanto una mera verifica della loro gestione amministrativa prima dell'inizio dei campionati, al fine di evitare che nel corso di questi sopravvengano eventi capaci di alterarne la regolarità (16).

L'irrompere poi dell'ordinamento comunitario nella realtà normativa dei singoli Stati membri ha contribuito per altra via, in maniera non certo marginale, ad erodere l'autonomia degli enti

(14) Sottolinea DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, DL, 1988, I, 256, nota 23, che l'art. 2 della l. n. 91 devolve alle singole Federazioni il potere di definire ai fini dell'applicazione della legge stessa il rapporto di professionismo sportivo; che l'art. 6 attribuisce il potere di determinare l'indennità di preparazione e di promozione dell'atleta alle stesse Federazioni, secondo parametri da esse fissati; che infine l'art. 10, terzo comma, impone alle società sportive, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, di chiedere ed ottenere l'affiliazione ad una Federazione riconosciuta dal CONI.

(15) Cfr. S. LANDOLFI, *La l. n. 91/1981 e l'emersione dell'ordinamento sportivo*, *RDSport*, 1986, 36 ss.

(16) Cfr. sul punto G. VIDIRI, *Profili sociali ed ordinamentali delle recenti modifiche alla l. 23 marzo 1981, n. 91*, *RDSport*, 1997, 19-20, secondo cui con il recupero delle finalità di lucro nelle società sportive viene meno l'elemento caratterizzante sulla base del quale veniva modellata in gran parte la relativa disciplina, con una conseguenziale « regressione » dell'ordinamento sportivo e corrispondente « espansione » della normativa statale.

sportivi nazionali e la stessa specialità del diritto sportivo, atteso che la notevole rilevanza che gli interessi economici hanno acquisito in alcuni settori dell'attività agonistica, come in quello calcistico, e la constatazione che l'attività sportiva rappresenta oggi per molti giovani una vera e propria professione hanno portato ad una maggiore penetrazione nell'ordinamento sportivo non solo, come si è detto, della legislazione nazionale — di cui è testimonianza da ultimo pure il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 — ma anche di quella comunitaria che, per porsi come strumento indispensabile dell'integrazione economica tra gli Stati, non può rimanere indifferente alla disciplina di aree di mercato collegate, direttamente o indirettamente, all'espletamento dell'attività agonistica (17).

Ma indubbio e decisivo merito della l. n. 91 è quello di avere apprestato (anche se con notevole ritardo rispetto a quanto stabilito dalla l. 20 maggio 1970, n. 300 per la generalità dei lavoratori subordinati) oltre che un ancoraggio — dimostratosi nel tempo conquista definitiva e non più reversibile — della disciplina dello sport al pieno rispetto della « persona » dell'atleta, anche una più soddisfacente valorizzazione dell'attività agonistica attraverso una maggiore trasparenza dell'organizzazione e della gestione dei sodalizi sportivi.

Così in particolare, all'interno di una logica — seppure con le precisazioni innanzi esposte — di valorizzazione dell'ordinamento sportivo, si sono individuati limiti precisi all'autonomia di detto ordinamento « attraverso la garanzia, nei confronti ed all'interno di esso, dei diritti dei lavoratori dello sport » (18), restituendo in primo luogo a questi ultimi, tramite l'abolizione del « vincolo », un'effettiva possibilità di libera contrattazione (19), e riconoscendo

(17) Cfr. al riguardo: VIDIRI, *op. ult. cit.*, 21, anche per la più generale preoccupazione che visioni monopolizzanti dello Stato o politiche comunitarie incentrate esclusivamente su ragioni « mercantilistiche » e « monetarie » possano portare a disconoscere la specificità di fenomeni sociali ed a ridurre oltre il dovuto — negandone i dati caratterizzanti — l'autonomia degli ordinamenti di comunità e gruppi i quali, in quanto espressione diretta e genuina della società civile, rappresentano essenziale garanzia delle stesse libertà degli individui.

(18) In questi precisi termini cfr.: D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, *q. Riv.*, 1983, I, 700.

(19) Sull'abolizione del vincolo cfr. per tutti: MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, *FI*, 1981, V, 305; BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 22 ss.; M. FERRARO, *La natura*

un più garantistico sistema di tutela sanitaria, assicurativa e previdenziale (cfr. artt. 7, 8 e 9 l. n. 91) (20).

2. L'art. 1 della l. 23 marzo 1981, n. 91 statuisce testualmente che « l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero ». Si è detto che la disposizione in esame appare applicativa nel mondo dello sport di valori costituzionalmente garantiti, rappresentando l'espressione di un diritto della personalità e configurandosi come efficace strumento di tutela della salute, che la Carta fondamentale salvaguarda come diritto dell'individuo ed interesse della collettività (21).

A ben vedere però l'attività sportiva si manifesta pienamente libera solo allorché venga svolta come attività ricreativa e formativa e, quindi, come impiego di tempo libero. Allorché, invece, venga spiegata a livello professionistico, la riconosciuta libertà appare congruamente ridimensionata per il monopolio di fatto instaurato dalle Federazioni nei singoli settori sportivi e per la conseguenziale carenza di adeguati spazi operativi esterni all'ordinamento sportivo (22). Invero, il ruolo veramente incisivo spiegato

giuridica del vincolo sportivo, *RDSport*, 1987, 3 ss.; E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, *RDC*, 1984, 1062 ss.

(20) Cfr. sul punto VIDIRI, *op. ult. cit.*, 226 ss.

(21) Per l'assunto che l'esercizio dell'attività sportiva, in quanto qualificato libero, venga a costituire il contenuto di un diritto fondamentale, e più specificamente di un diritto della personalità, vedi infatti: DURANTI, *op. cit.*, 704, il quale sottolinea altresì come il principio sancito dall'art. 1 della l. n. 91 funga da limite per eventuali intromissioni (dell'ordinamento sportivo e di quello generale) che si risolvano in ostacoli, di qualsiasi natura, allo svolgimento dell'agonismo sportivo. Per l'affermazione che tutte le implicazioni del principio proclamato dal suddetto art. 1 sono aspetti di un diritto fondamentale, riconducibile all'art. 2 della Costituzione, che « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità », vedi anche DE CRISTOFARO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, *DL*, 1989, I, 97, cui *adde*, per analoga opinione: L. MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, *NDI*, VII, 1987, 513; BRECCIA-FRATADOCCHI, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, *DL*, 1989, I, 79.

(22) Per tale considerazione: BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 6 ss.; VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, *cit.*, 209; cui *adde*, per l'assunto che la solenne proclamazione dell'art. 1 finisce per dimostrarsi un bluff, MAZZOTTA, *op. cit.*, 303, la cui opinione è condivisa pure da A. e I. MARANI TORO, *Problematica della l. n.*

dalle Federazioni, come riflesso della presa d'atto a livello legislativo dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, è stato attestato con evidenza dall'art. 2 della l. n. 91, che, ai fini della distinzione da quella professionistica dell'attività dilettantistica — un tempo desumibile *a contrario* dall'art. 34 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, ed ora individuata in negativo dagli interventi legislativi rivolti a tale settore (l. 25 marzo 1986, n. 80 e l. 16 dicembre 1991, n. 398) — ricollega il riconoscimento di « sportivo professionista » non solo all'esercizio dell'attività a titolo oneroso con carattere di continuità ma anche all'intervento « qualificatorio delle singole Federazioni ».

Oltre all'assunzione dell'obbligo a svolgere con carattere di continuità l'attività sportiva dietro un corrispettivo patrimoniale, ulteriore elemento necessario per la configurabilità del professionismo sportivo è, dunque, la « qualificazione » attribuita dall'unico soggetto a ciò legittimato: la Federazione nazionale competente per il singolo sport, che a tale qualificazione ha sinora proceduto con piena autonomia e discrezionalità e con la sola osservanza delle « direttive » stabilite dal CONI (23).

Un siffatto sistema ha però determinato l'inconveniente di sottrarre alla l. n. 91 numerosi casi di professionismo di fatto facendosi dipendere l'acquisizione di uno *status* (sportivo professionista) da un elemento astratto (l'intervento, appunto, qualificatorio della rispettiva Federazione) anziché dal reale atteggiarsi del singolo rapporto lavorativo, sicché l'art. 2 ha finito per presentarsi come « un'anomalia all'interno della legislazione lavoristica » (24), per effetto della quale sono suscettibili di diversa regolamentazio-

91/1981, *RDSport*, 1983, numero speciale, 30. In argomento vedi, in epoca più recente, C. ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva*, Milano, 2000, 84 ss., la quale dopo avere premesso che l'art. 1 della l. n. 91 « esclude che l'esercizio dello sport sia condizionato ad obblighi di iscrizione o di associazione » — rendendo così esplicito un principio generale già presente nell'ordinamento, derivante dalla tutela costituzionale della libertà di associazione — riconosce però anche essa come sia nei fatti « che chi voglia praticare uno sport a livello agonistico ed ottenere il riconoscimento dei suoi risultati di gara nell'ordinamento sportivo, non può evitare di tesserarsi ad una società od associazione a sua volta affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI ».

(23) Cfr. sul punto E. PICCARDO, *Commento all'art. 14 l. 23 marzo 1981, n. 91, NLCC*, 1982, 564.

(24) Cfr. al riguardo, F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, *RDSport*, 1997, 373 cui *adde*, per identico rilievo, BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 7, per i quali « dall'esame dell'art. 2 è agevole in primo luogo dedurre co-

ne rapporti di lavoro che meriterebbero, invece, identico trattamento normativo per essere contraddistinti da analogo contenuto e per riguardare discipline con seguito e tradizioni tra loro assimilabili (25). Hanno così continuato, per molto tempo, ad essere inquadrati come dilettanti atleti (quali i giocatori di basket), che hanno prestato la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo e a titolo oneroso, ricavandone dall'agonismo la fonte unica o principale del proprio sostentamento (26).

Come si è già avuto occasione di ricordare, il suddetto potere qualificatorio delle Federazioni sportive ha subito un ridimensionamento per effetto del d.lgs. n. 242 del 1999, che devolve ora al Consiglio Nazionale del CONI il compito di stabilire « in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica » (art. 5, secondo comma, lett. d), d.lgs. n. 242/1999).

Un siffatto intervento normativo finisce per avere un impatto altamente innovativo sull'organizzazione dello sport presentando, sul versante della realtà fattuale, il pregio di perseguire una maggiore omogeneità nell'applicazione dei criteri di classificazione dell'attività sportiva, evitando alcuni inconvenienti ricollegabili all'esercizio di un potere non parametrato su criteri precisi e predeterminati. Sul piano ordinamentale, poi, si determinano una maggiore intromissione del CONI e dei suoi organismi nell'ambito dell'assetto organizzativo delle singole Federazioni ed una conseguenziale limitazione dell'autonomia di dette Federazioni, per essere ora la classificazione dell'attività agonistica condizionata dai vincolanti e rigidi « criteri » stabiliti del Consiglio Nazionale del CONI.

Al riguardo va, ancora una volta, ribadito che la prescritta armonizzazione dei suddetti criteri con l'ordinamento sportivo internazionale conferma il costante e progressivo adeguamento della nostra legislazione a quella comunitaria, ed in genere sovranazionale, cui è dato assistere con sempre maggiore frequenza nell'impatto con fenomeni sociali — quale, appunto, quello sportivo — i

me la l. n. 91/1981 fornisca del professionismo sportivo una nozione ancorata alla presenza di elementi tali da escludere l'acquisizione di fatto del relativo *status* ».

(25) Cfr., al riguardo VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 210.

(26) In questi termini vedi ancora REALMONTE, *op. loc. cit.*

cui più significativi momenti hanno acquisito dimensioni destinati a non esaurirsi all'interno dei singoli Stati (27).

Consegue da quanto sinora detto che con la qualificazione ad opera delle Federazioni, elevata a requisito legale del contratto di lavoro dello sportivo professionista (28), le Federazioni stesse — tenute per previsione della l. n. 91 e del d.P.R. n. 157/1986 all'osservanza dei principi dettati dagli organismi sportivi internazionali — sostanzialmente decidono e condizionano il campo di applicazione della l. n. 91 (29), esercitando un vero e proprio potere definito in dottrina — seppure prima dell'entrata in vigore dell'art. 12 del d.lgs. n. 242/1999 — di natura amministrativa (30), e stabiliscono la linea di confine tra professionismo e dilettantismo, operando le opportune valutazioni in ragione degli interessi dell'ordinamento sportivo (31).

Secondo un indirizzo dottrinale non è consentito estendere la normativa della l. n. 91/1981 oltre il campo di applicazione da essa specificamente delineato, e cioè alle discipline non qualificate come sport professionistici, con la conseguenza che tutte le questioni relative a quei prestatori di lavoro non praticanti detti sport ma che pure svolgono a titolo oneroso la propria attività lavorativa, devono essere risolte ricorrendo alle norme generali sul lavoro subordinato (32).

(27) Per una completa descrizione del sistema sportivo internazionale e dei suoi enti, nel cui ambito sono istituzionalmente inquadrati le varie realtà nazionali, e per un esame delle diverse dinamiche interrelazionali e degli influssi reciproci vedi per tutti: DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Milano 1999, 180 ss. In argomento v. anche: G. NAPOLITANO, *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del Coni*, *FI*, 2001, III, 530 ss.

(28) Cfr. MAZZOTTA, *op. cit.*, 302.

(29) In questo senso v. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, *DL*, 1988, I, 265 ss.

(30) Cfr. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, *RDSport*, 1986, 166 ss.

(31) Cfr. sul punto: GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, *DL*, 1982, I, 27 ss.

(32) Per questa opinione v. tra gli altri MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, *RDSport*, 1993, 17 ss.; BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, cit., 762 ss.; DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, cit., 261, nota 58; BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 9, cui adde ZOLI, *Sul rapporto di lavoro spor-*

Un altro orientamento, al fine di non lasciare privi di tutela questi rapporti, ha invece suggerito di fare comunque riferimento alla normativa delineata dalla l. n. 91, prescindendo dal requisito della qualificazione (33). A sostegno di tale indirizzo si è dedotto che la stessa promulgazione della l. n. 91 manifesta in modo trasparente l'intendimento del legislatore di assoggettare il rapporto di lavoro sportivo ad un regime speciale, risultando al riguardo significativo che l'art. 4, ottavo comma, della l. n. 91 escluda l'applicabilità dello statuto dei lavoratori; e si è, in questa prospettiva, precisato che non è quindi dubitabile che il ritorno alla disciplina del diritto comune per l'area del « professionismo di fatto », oltre ad urtare con la *voluntas legis*, farebbe di nuovo sorgere, sia pure in termini invertiti, problemi di disparità di trattamento. Ci si troverebbe, infatti, nella non facile posizione di spiegare la ragione per la quale agli atleti esclusi dall'ambito della l. n. 91 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa (34).

Più convincente risulta il primo degli orientamenti indicati.

Non può sfuggire, a una mera lettura del dato normativo, che la disciplina della l. n. 91 è modellata in maniera chiara e significativa su quelle discipline che, in ragione del seguito di cui godono, richiedono negli atleti una completa dedizione e nelle società un'articolata organizzazione, come è comprovato dalle modalità di costituzione e di svolgimento del rapporto lavorativo (cfr. artt. 2 e 3 l. n. 91/1981).

tivo professionistico, GC, 1985, I, 2090, secondo il quale « al di fuori della disciplina introdotta dalla l. n. 91 restano invece gli sportivi sostanzialmente o formalmente dilettanti, *id est* rispettivamente coloro che svolgono tale attività senza corrispettivo oppure per diletto psico-fisico, nonché quelli che, pur ricompensati in vario modo, non possono essere ricondotti, in base alla previsione dell'art. 2, alla figura del lavoratore professionista. Solo per questi ultimi può prospettarsi l'applicazione dell'ordinaria normativa vigente in tema di rapporto di lavoro subordinato, sempre che, ovviamente, appaiano sussistenti gli estremi della subordinazione stessa ».

(33) Cfr. sul punto: REALMONTE, *op. cit.*, 374, nota 9, che richiama l'opinione del MERCURI, *op. cit.*, 519, secondo il quale « la discrepanza di tutela tra i soggetti che operano all'interno delle federazioni che qualificano professionistica la loro attività e quelli che operano invece in altre federazioni non è peraltro giustificata, atteso che l'attività onerosa e continuativa svolta da uno sportivo a favore di una società sportiva in entrambi i casi è tipologicamente la stessa. Né può rimanere senza tutela alcuna, nel secondo caso, per il solo fatto che manca l'attribuzione dello *status* di professionista ».

(34) Così testualmente REALMONTE, *op. loc. ultt. citt.*

Sul piano dogmatico va, poi, osservato che mentre gli artt. 2094 e ss. c.c. disciplinano in via generale i rapporti di lavoro subordinato, la l. 23 marzo 1981, n. 91 regola, invece, i rapporti tra società e sportivi professionisti, sicché le relazioni tra le due normative possono essere regolate in base al criterio della specialità, con la conseguenza che ogniquale volta la fattispecie da regolamentare non presenti i tratti qualificanti della normativa speciale la fattispecie stessa non può che ricadere nell'ambito della più ampia disciplina generale. Comunque l'estensione della normativa codicistica e delle altre leggi di generale applicazione in materia di lavoro subordinato non può spingersi sino all'applicazione di quelle disposizioni che risultano in insanabile contrasto con le finalità sottese all'ordinamento sportivo e con le modalità qualificanti l'attività agonistica nella varie discipline (35).

Né si può censurare l'opinione seguita assumendo che in tal modo gli atleti esclusi dall'ambito della l. n. 91 finirebbero per usufruire di una tutela più intensa degli sportivi professionisti, in quanto tale conseguenza, lungi dal risultare irrazionale, si presenta come logica conseguenza di una graduazione delle tutele in ragione della diversa capacità economica delle due diverse categorie di sportivi.

Per concludere, sul punto, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 2094 c.c. nulla vieta di applicare, anche ai rapporti di lavoro dei settori dilettantistici, la figura del rapporto di lavoro subordinato, con una conseguenziale ricaduta in termini di disciplina applicabile (36).

Comunque, come è stato osservato, al di là dell'area del c.d.

(35) Per un'applicazione del principio di specialità in materia di lavoro, e specificamente per quanto attiene ai rapporti tra l. 15 luglio 1966, n. 604 (e l. 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla l. 11 maggio 1990, n. 108), disciplinante in via generale il potere di recesso del datore di lavoro, e l. 30 dicembre 1971, n. 1204, avente invece ad oggetto il licenziamento delle lavoratrici gestanti o puerpere vedi: G. VIDIRI, *La parità di trattamento. Il lavoro femminile*, Padova, 1997, 114 ss. Per l'inquadramento del lavoro dello sportivo professionistico tra i contratti di lavoro speciale cfr. PERA, *Diritto del lavoro*, Padova, 1996, 378-379, che evidenzia che la l. n. 91/1981 nel regolare il lavoro sportivo lo qualifica in linea di massima e precisamente per gli atleti professionisti, come lavoro subordinato dettando « una disciplina essenzialmente di temperamento tra detta qualificazione e la peculiarità dell'ordinamento sportivo ».

(36) Così: BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, cit., 764.

« agonismo programmatico », dove gli impegni assunti e gli emolumenti erogati rivestono un rilievo per il quale diventa indispensabile il riferimento ai criteri generali sul rapporto di lavoro previsti dall'ordinamento, si riscontrano nella realtà fattuale contratti di lavoro in cui la *causa ludica* è l'unica caratterizzante il rapporto, espletandosi l'attività agonistica senza percezione di compensi o con compensi che per la loro tenuità non rivestono natura di corrispettivo. Ciò comporta che se è stato possibile per il legislatore fissare una presunzione a favore del rapporto di lavoro subordinato per l'atleta professionista, lo stesso non può verificarsi rispetto agli atleti dilettanti, il cui contratto di ingaggio deve essere, pertanto, volta per volta esaminato alla luce dei principi generali (37).

In ogni caso anche l'attività agonistica a livello dilettantistico deve essere esercitata nell'ambito delle strutture organizzative e delle manifestazioni del CONI e del CIO, e deve essere improntata al rispetto dei principi e delle finalità olimpiche, avendo l'art. 35 del d.P.R. 28 marzo 1986, n. 157 disposto, appunto, al terzo comma che il « non professionista deve praticare lo sport in conformità delle regole del CIO e della competente federazione internazionale ».

Come è stato osservato, nell'individuazione di tale attività e nella sua regolamentazione, deve farsi ricorso all'art. 2 Cost., essendosi in presenza di un diritto della personalità in quanto lo sport è strumento per la piena realizzazione dell'individuo, considerato nella sua unitaria struttura psico-fisica (38).

Pertanto, l'esigenza di salvaguardare le finalità di un sano e leale agonismo e di garantire l'integrità dell'atleta in ogni suo aspetto, si pone alla base delle disposizioni che impongono — anche nel settore dilettantistico — nell'esercizio dello sport, da un lato, l'osservanza dei fondamentali principi della pratica sportiva (39), e dall'altro, prescrivono visite mediche di selezione e di

(37) In questi termini vedi ancora: BERTINI, *op. loc. ult. cit.*

(38) Così DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, cit., 163, il quale precisa altresì come la pratica sportiva racchiuda un valore che, riconducendosi alle situazioni esistenziali, è di grado gerarchicamente primario in quanto investe direttamente l'« uomo », momento centrale dell'attuale ordinamento, e che pertanto « in conseguenza di ciò, anche la tutela da offrire a tale attività è certamente di rango costituzionale ».

(39) Per l'affermazione che il contenuto dell'attività dilettantistica è regolato dall'art. 35, secondo comma (« L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva ») e terzo

controllo periodico volte a accertare nell'atleta la sussistenza dell'idoneità generica all'esercizio dell'attività agonistica nonché di quella specifica all'esercizio della disciplina prescelta (40).

3. La dottrina prevalente ritiene che l'elencazione delle figure professionali contenuta nell'art. 2 della l. n. 91 (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici) non sia tassativa e considera, quindi, la disposizione in esame norma « aperta », capace, pertanto, di estendersi anche ad altri tecnici, quali i maestri, gli insegnanti, gli istruttori che rivestano una posizione di spicco in talune discipline (41), e di accogliere nuove figure suggerite da possibili evoluzioni delle strutture organizzative societarie (42).

Non mancano però autori che respingono il suddetto indirizzo in base all'assunto che il legislatore, con il rifiutare l'impiego di

(« L'atleta non professionista deve praticare lo sport in conformità delle regole del CIO e della competente federazione internazionale ») del d.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, vedi: DI NELLA, *op. ult. cit.*, 164.

(40) L'art. 2, primo comma, della l. 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive) prescrive che « la tutela sanitaria si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e dell'attitudine di chi intende svolgere e svolge attività agonistico-sportive. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistiche ». Il d.m. 5 luglio 1975 stabilisce poi per le varie specialità sportive, ed in relazione alla qualifica dell'atleta ed al sesso, l'età di inizio dell'attività agonistica e l'età limite, fissando anche le modalità degli accertamenti sanitari (periodicità degli accertamenti, visite prima e dopo lo svolgimento delle gare). Il d.m. 18 febbraio 1982 ribadisce poi che « ai fini della tutela della salute coloro che praticano attività sportiva devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica dello sport che intendono svolgere o svolgono » (art. 1, primo comma), e che « ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità », da conservarsi presso la società sportiva di appartenenza e la cui « presentazione da parte dell'interessato è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche » (art. 5, primo terzo commi). Per un più ampio esame di dette disposizioni cfr. DI NELLA, *op. ult. cit.*, 163-165.

(41) Per tale indirizzo v., per tutti, DURANTI, *op. cit.*, 706, per il quale il legislatore ha inteso elencare esemplificatamente le figure di operatori sportivi più frequenti e note, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici eventualmente previste e prevedibili degli ordinamenti federali, cui *adde*, MAZZOTTA, *op. cit.*, 302, che individua nell'art. 2 una norma a contenuto definitorio.

(42) Cfr. al riguardo DE CRISTOFARO, *L. 23 marzo 1981, n. 91, cit.*, 576; BRECCIA-FRATADOCCHI, *op. cit.*, 87.

espressioni generiche ed onnicomprensive, ha mostrato di volere escludere una lettura dell'art. 2 in termini di norma aperta (43).

In giurisprudenza si è negata la qualifica di sportivi professionisti ai massaggiatori e ai medici sportivi (44), osservandosi al riguardo che costoro — a differenza degli altri sportivi espressamente indicati nella summenzionata disposizione — « forniscono una prestazione per così dire esterna in quanto non solo non sono chiamati alla prestazione atletica, ma neppure sono coinvolti nella programmata ottimizzazione di questa né nelle scelte e strategie del gioco e dell'impiego dei singoli atleti », e aggiungendosi altresì che queste due figure atletiche « hanno professionalità significativamente diverse da quelle menzionate nel testo della legge » (45).

Al di là della posizione che si voglia assumere in merito alla natura dell'art. 2 della l. n. 91/1981, un esame della citata disposizione porta ad evidenziare, in ogni caso, una netta distinzione nella disciplina del relativo rapporto lavorativo tra atleti, da una parte, e gli altri sportivi (allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici) dall'altra, in quanto la natura subordinata della prestazione sportiva, pattuita con la società, ed i criteri per l'identificazione di detta natura, fissati dall'art. 3 della l. n. 91, valgono — come si evince chiaramente dalla lettura del dato normativo — solo per gli atleti, dovendosi invece per gli altri sportivi fare applicazione dei normali criteri di ermeneutica negoziale in materia di lavoro al fine di pervenire alla determinazione dell'effettiva natura

(43) Per la tassatività dell'elencazione di cui all'art. 2 l. n. 91, vedi: VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo* cit., 231; BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 9; BERTINI, *op. cit.*, 749, con l'avvertenza che tale tassatività opera nei limiti con cui le nozioni di sportivi professionisti di cui all'art. 2 l. n. 91 trovino un riscontro sostanziale negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni, così da restare escluse altre eventuali figure di lavoratori ai quali, in ogni caso, devono ritenersi applicabili i principi generali di diritto del lavoro.

(44) Cfr. al riguardo P. Venezia 22 luglio 1998, *RDSport*, 1998, 164.

(45) In tal senso in motivazione P. Venezia 22 luglio 1998, cit., le cui affermazioni sono criticate da L. LAMBO, *Massaggiatori calcistici: lavoratori sportivi o « comuni »?*, *RDSport*, 1998, 169, che osserva infatti come tali affermazioni si espongano a qualche riserva, per lo meno per la perentorietà — in assenza di un adeguato supporto motivazionale — con la quale negano una valenza atletica alla prestazione offerta dal massaggiatore e per il fatto di invocare altri requisiti, oltre a quelli previsti dalla legge, in base ai quali accertare nel caso concreto la ricorrenza di un lavoro sportivo.

(autonoma o subordinata) del rapporto (46). Nel caso che la suddetta attività ermeneutica abbia, poi, portato all'individuazione del carattere subordinato della prestazione, al rapporto lavorativo del professionista va applicata la disciplina della l. n. 91, con la conseguenza, ad esempio, che la stipulazione del contratto con la società deve rispettare la forma e la procedura di cui all'art. 4 della legge stessa (47).

Qualche puntualizzazione meritano la figura dell'allenatore e preparatore atletico e quella del direttore tecnico-sportivo.

In relazione alla prima, è stato osservato che essa si identifica con chi, sulla base delle norme federali, è qualificato a svolgere funzioni di carattere strettamente tecnico nell'ambito della selezione, istruzione ed allenamento di atleti e talvolta anche nel campo della tutela fisica (48).

Per quanto riguarda invece il direttore tecnico-sportivo, è stato detto che questa è sicuramente la figura di lavoratore di più difficile definizione, sia perché negli statuti e regolamenti federali assume connotazioni notevolmente diverse, sia perché è chiamato a svolgere compiti particolarmente ampi. Ad essa è, comunque, possibile ricondurre tutte quelle funzioni che rientrano nell'affidamento, totale o parziale, della conduzione tecnica di un'area federale,

(46) Cfr. in questo senso Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540, *RDSport*, 1997, 233 con osservazioni di M. PAGANELLI. Quest'Autore ricorda come nella dottrina (LENER-MAZZOTTA-VOLPE PUTZOLU-GAGLIARDI, *Una legge per lo sport?*, *FI*, 1981, V, 297, specie 302 ss.) non si sia fatto mistero dei dubbi interpretativi sollevati dall'art. 3 della l. n. 91 e si sia « considerato che la legge ha come destinatari non solo gli atleti, ma... anche gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ecc. », sicché un elementare confronto tra le due norme (*id est*: tra l'art. 2 e l'art. 3 l. n. 91/1981) « conduce alla conclusione che proprio l'attività normalmente oggetto di lavoro autonomo (come quella degli allenatori e direttori tecnico-sportivi) diventerebbe alla stregua delle nuove disposizioni, oggetto esclusivo di un contratto di lavoro subordinato (...) con quale vantaggio per i due *partners* contrattuali non è dato cogliere ».

(47) Cfr. in tal senso in motivazione Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540, cit.

(48) Cfr. in questo senso DALLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza 1993, 52 ss. cui *adde* AA.VV. (TORTORA, IZZO, GHIA, GUARINO, DANESE, NUCCI, NACCARATO, CASOLINO, NOVARINA), *Diritto sportivo*, in *Giur. sistem. dir. civ. e comm.*, fondata da W. BIGIARI, Torino, 1999, 86, anche per la precisazione che secondo quanto previsto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, rientrano nei quadri tecnici pure i massaggiatori e i medici sociali, assoggettati all'iscrizione in appositi albi e tenuti al conseguimento di una specifica abilitazione.

con la responsabilità sui risultati relativi alla promozione e sviluppo delle pratiche agonistiche (49).

Sul versante giurisprudenziale è stato poi statuito che un contratto stipulato da una società calcistica con un soggetto del tutto estraneo all'ordinamento sportivo (perché privo del prescritto tesseramento), ed avente ad oggetto la prestazione di un corrispettivo per l'opera prestata nella preparazione atletica di un giocatore di calcio (poi ceduto ad altra società), non può ritenersi nullo per illiceità della causa trattandosi di contratto — ancorché vietato dalla federazione — avente ad oggetto un'attività lecita e tutelata dalla legge, né potendo incidere sul corrispettivo dovuto l'assenza di scopo di lucro della società sportiva (50).

Per i direttori sportivi si è stabilito, poi, che, in assenza della stipula di un contratto tipo, il relativo rapporto lavorativo non è regolato dalla l. n. 91, configurando un normale rapporto di lavoro subordinato inquadrabile in quello dei dirigenti amministrativi e tecnici, sicché a detto rapporto è applicabile, in materia di contratto a termine, la disciplina di cui all'art. 4 della l. 18 aprile 1962, n. 230 (51).

Sulla risoluzione del rapporto lavorativo dei direttori sportivi (e degli allenatori) è stata, infine, riconosciuta la legittimità del re-

(49) Cfr. ancora AA.VV., *op. loc. cit.*, i quali ricordano anche che il direttore tecnico-sportivo, secondo gli ordinamenti federali, indica quelle figure di dirigente che, in seguito alla sempre maggiore complessità del fenomeno sportivo, collaborano per lo sviluppo dello sport, mettendo a disposizione la competenza e l'esperienza tecnica in loro possesso. Dal direttore sportivo si è poi distinta la figura del *general manager* o direttore generale di un *club* sportivo, ritenuta esclusa dall'espressione di cui all'art. 2 l. n. 91, perché in questa disposizione si fa riferimento a quei soggetti che partecipano unitamente agli allenatori alla conduzione tecnica delle squadre ed alla preparazione degli atleti. Da ciò il corollario che il rapporto di lavoro del *general manager* va qualificato unicamente sulla base dei principi dell'ordinamento giuridico generale (in tali sensi vedi: BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 9; C. PASQUALIN, *Intervento*, in *Nuovi aspetti negoziali nell'attività sportiva*, Atti del II Convegno di diritto sportivo, *RDSport*, 1983, numero speciale, 83-85). Sulla collocazione del direttore generale all'interno della struttura societaria cfr. infine: I. MILITERNI, *Sui poteri del direttore generale con particolare riguardo alle società sportive*, *RDSport*, 1990, 3.

(50) Cfr. Cass. 3 aprile 1987, n. 3218, *GC*, 1987, I, 1678.

(51) Cfr. al riguardo: Cass. 8 giugno 1995, n. 6439, *mass. V.* anche: Cass. 17 gennaio 1996 n. 354, *mass.*, per la coesistenza di un rapporto di lavoro autonomo tra un allenatore professionista con una società sportiva ed un rapporto di tipo subordinato, nel caso di prestazioni e compensi ben distinti.

cesso della società sportiva a seguito della sequenza di risultati negativi della squadra, incidendo tali risultati nel venir meno del rapporto fiduciario che lega il dirigente al sodalizio sportivo (52). Statuizione questa che ha legittimamente suscitato perplessità, essendosi puntualmente osservato che non sempre i risultati negativi sono addebitabili all'allenatore o al direttore sportivo, e dovendosi, pertanto, chiedere quale responsabilità possa attribuirsi ad un allenatore ed ad un direttore sportivo, che siano intervenuti — come sembra essere avvenuto nella fattispecie oggetto dell'arresto giurisprudenziale — dopo l'ingaggio dei calciatori (53).

Data l'alea gravante su ogni competizione sportiva appare, di certo, più convincente la tesi che ricollega la configurabilità di una giusta causa di recesso, ad una valutazione globale della condotta del direttore sportivo (e dell'allenatore), che non si limiti alla pur rilevante sequela delle sconfitte ma che rivolga lo sguardo all'intero settore tecnico ed organizzativo del sodalizio sportivo, la cui buona riuscita sul piano agonistico è, in non trascurabile misura, condizionata da un'*équipe* di addetti al settore e dall'affiatamento con il quale operano i singoli componenti. Nell'area della realtà fattuale va, comunque, evidenziato come la problematica in oggetto sia destinata nella maggior parte dei casi ad essere ridimensionata da efficaci forme di garanzia — quale la clausola di stabilità del rapporto lavorativo — che i direttori sportivi (o allenatori) pretendono dalla società sportiva all'atto della conclusione del contratto (54).

(52) Cfr. al riguardo Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540, *RDSport*, 1997, 233, con nota di M. PAGANELLI, confermativa sul punto di T. Venezia 14 settembre 1993 (in *RDSport*, 1996, 781, con nota di M. PAGANELLI, e in *GM*, 1994, I, 876), cui *adde* Cass. 8 giugno 1995, n. 6439, cit. (pubblicata anche in *RDSport*, 1997, 747, con nota sempre di PAGANELLI), che dopo avere premesso che la legge sul professionismo sportivo non può prescindere da un doppio requisito (contratto individuale redatto, a pena di nullità, in forma scritta; accordo individuale attuativo del « contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate »), evidenzia che — a differenza di quanto avviene per gli atleti — manca un contratto collettivo tra società sportive di calcio e direttori tecnico-sportivi, sicché viene meno un presupposto di legge perché il contratto individuale del direttore sportivo possa considerarsi disciplinato dalla legge sul professionismo.

(53) Cfr. al riguardo D. BONAMORE, *Il licenziamento di allenatori e direttori sportivi*, *GM*, 1994, I, 878.

(54) Ciò spiega quanto avviene abitualmente nel mondo del calcio: allena-

4. Il primo comma dell'art. 3 l. n. 91 statuisce che la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato. Il dato letterale che fa espresso riferimento alla sola figura dell'atleta a fronte della più dettagliata indicazione dell'art. 2 (che colloca invece tra gli sportivi professionisti — come si è visto — oltre agli atleti, anche gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici) ha convinto autorevole dottrina a sostenere che il legislatore abbia introdotto una presunzione di lavoro subordinato solo per l'atleta, e che invece per le restanti figure di lavoratori sportivi la qualificazione del rapporto in senso subordinato debba essere considerata « come l'ipotesi tipicamente ricorrente », sicché per costoro la natura della loro prestazione lavorativa « ben potrà essere accertata di volta in volta, su applicazione dei criteri forniti dal comune diritto del lavoro » (55). La disposizione in esame stabilisce poi un'incompatibilità tra gratuità della prestazione e contratto di lavoro subordinato, onde l'intera disciplina di legge non si applica al caso di lavoro sportivo non prestato a titolo oneroso, come accade nello sport dilettantistico (56).

tori esonerati, perfino più di uno, durante la stagione, che continuano ad essere retribuiti dalla società sino alla scadenza del contratto che può essere anche pluriennale. Società che pagano contemporaneamente due o più allenatori: uno in campo, l'altro o gli altri a casa loro o in vacanza (cfr. in questi sensi BONAMORE, *op. cit.*, 880, che considera tutto questo uno degli aspetti dell'assenza di moralizzazione di un ambiente « dominato dall'arbitrio, dalla precarietà, dalla facilità »).

(55) Così M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, *Commento all'art. 3, NLCC*, 1982, 568; MERCURI, *op. cit.*, 514; BERTINI, *op. cit.*, 748-749, cui *adde* DALLA COSTA, *op. cit.*, 53, che parla di presunzione legale di subordinazione per il solo atleta professionista, mentre gli altri professionisti sportivi non soggiacciono alla richiamata presunzione legale, perché per essi la subordinazione non è presunta, ma è da considerare l'ipotesi più frequente in virtù dell'attività lavorativa svolta, che si caratterizza per un profondo inserimento nella organizzazione imprenditoriale della società di appartenenza. Per l'assunto che l'art. 3 contiene una presunzione di lavoro subordinato allorché la prestazione dell'atleta venga resa a titolo oneroso, ed altra importante presunzione per le previsioni delle ipotesi tassative di lavoro autonomo vedi: R. BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, Milano, 1986, 22-23, il quale ribadisce che si tratta di presunzioni legali che non ammettono la prova contraria e che vincolano il giudice, che, pertanto, non può in materia seguire i canoni comuni ed ordinari per pervenire ad un diverso risultato.

(56) In questi termini v. ancora PERSIANI, *op. loc. cit.*, il quale sottolinea come la norma in commento ribadisca ed estenda, nella materia da essa regolata,

Il secondo comma dell'art. 3 provvede a predeterminare i requisiti richiesti per qualificare come autonoma la prestazione dell'atleta, che vengono così individuati:

a) l'attività deve svolgersi nell'ambito di una manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) l'atleta non deve essere contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni in un anno.

Si è osservato che il legislatore, nel tracciare la linea spartiacque tra i diversi rapporti lavorativi, si è affidato a criteri distintivi tipizzati secondo una scelta metodologica (di integrazione e/o sostituzione dell'art. 2094 c.c.) apprezzabile e meritevole di essere incoraggiata *de iure condendo* sul versante degli ordinari rapporti di lavoro, per gli indubbi vantaggi che essa comporta in termini di certezza del diritto (57).

quella presunzione di onerosità già desumibile dal principio costituzionale dell'art. 36.

(57) Così BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 11 e nota 25. Per D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, *RDSport*, 1986, 7-8, la predeterminazione per legge di criteri tendenti a distinguere l'atleta che si vincola in modo occasionale o saltuario o per singole manifestazioni da colui che presta un'attività continuativa è un indirizzo al quale teoricamente è possibile consentire, ma presenta pur sempre margini di opinabilità tali da risultare in concreto vanificato in sede di eventuale contenzioso giudiziario. Infine, per P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (artt. 2094-2095)*, *CommSchl*, 1992, 102-104, tra il concetto di subordinazione recepito dalla l. n. 91 del 1981 e quello definito dall'art. 2094 c.c. non corre « una differenza quantitativa (maggiore o minore intensità di vincoli o controlli) bensì una differenza qualitativa », per assumere nel lavoro sportivo l'implicazione della persona dell'atleta un rilievo causale predominante rispetto all'inserimento materiale nell'azienda ed al criterio dell'eterodirezione. Ritiene inoltre l'Autore che la regola dettata dalla l. n. 91 del 1981 non sia limitata alla materia del lavoro sportivo ma può considerarsi espressione di un criterio di qualificazione di più ampia portata, applicabile in tutti i casi (quali quelli degli attori teatrali o cinematografici, dei presentatori, delle spogliarelliste, dei comici di *cabaret*, degli indossatori ed indossatrici, ecc.), in cui la prestazione lavorativa consista principalmente nell'esibizione della persona davanti al pubblico, e in cui risulta invece sensibilmente ridotto il rilievo causale dell'inserimento (o non inserimento) continuativo della presta-

Le critiche al dato normativo sono state però numerose e non hanno mancato di evidenziare l'eterogeneità e lo scarso coordinamento tra i diversi requisiti tipizzati (58).

In verità, un autorevole indirizzo dottrinale ha cercato di individuare un elemento di collegamento nel dato comune dell'assenza di continuità nelle prestazioni sportive, ma in contrario è stato correttamente obiettato come non sia consentito in questa ottica accostare le ipotesi *sub a)* e *b)* a quella *sub c)*, dove si riscontra una continuità, seppure imperfetta (59).

Sotto un diverso versante è stato poi sostenuto che le ipotesi di cui al secondo comma della disposizione in esame non sono ipotesi di vero e proprio lavoro sportivo autonomo, ma ipotesi di lavoro sportivo subordinato che, per valutazioni di opportunità e di esigenze specifiche del settore sportivo, sono state però sottratte all'applicazione della relativa disciplina. E come corollario di tale premessa, è stato anche aggiunto che non è preclusa l'indagine di altre fattispecie di vero e proprio lavoro autonomo, da accertare secondo i criteri del diritto comune del lavoro (artt. 2094 e 2222 c.c.) (60). Opinione quest'ultima non accolta da chi, invece, individua nel significato tecnico del termine « requisito », adoperato dal legislatore, una funzione di giuridica esclusiva identificazione della fattispecie di lavoro autonomo (61).

Comunque appare certo, dato l'inequivocabile tenore letterale, che il ricorrere di uno soltanto dei tre requisiti di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'art. 3 della l. n. 91, determina la natura autonoma del contratto di lavoro (62).

zione nell'azienda del creditore. Una siffatta opinione è stata ribadita in epoca più recente dallo stesso ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, già diretto da A. CICU e F. MESSINEO, e continuato da L. MENGONI, Milano, 2000, 348 ss.

(58) Cfr. al riguardo ROTUNDI, *op. cit.*, (parte prima), 387.

(59) In tal senso v. A. PECORA, *I rapporti di lavoro nello sport*, Roma, 1987, 8.

(60) Per tale opinione v. PERSIANI, *op. cit.*, 569.

(61) Cfr. al riguardo DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, cit., 711.

(62) Cfr. in questo senso tra gli altri BONAVITACOLA, *op. cit.*, 23; P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, cit., 351, secondo cui « il venir meno anche di uno solo dei requisiti indicati determina automaticamente la qualificazione della prestazione come autonoma ».

Passando alla valutazione dei singoli criteri di cui al secondo comma della disposizione in esame, va osservato che il requisito specificato nella lett. *a*) rientra nella logica di esclusione del lavoro subordinato, così come configurato nell'art. 2094 c.c. perché — riferendosi alla collaborazione che si concretizza nell'espletamento dell'attività sportiva in una o più manifestazioni tra loro collegate in un breve lasso di tempo — evoca il concetto di *opus*, dell'obbligazione di risultato (63). Per quanto poi riguarda la nozione di « manifestazione », essa deve identificarsi con la singola competizione, sicché il rapporto può qualificarsi come autonomo se l'attività agonistica venga prestata per un singolo episodio sportivo, o anche per più gare, collegate funzionalmente tra loro (per essere i risultati valutati non in via autonoma per ogni singola gara, ma in relazione a tutte le gare svolte) purché si sviluppino in un breve arco temporale (è il caso non certo degli annuali campionati, ma, ad esempio, di quei brevi tornei che si svolgono in periodi festivi e fra poche squadre) (64).

In relazione al requisito di cui all'art. 3 lett. *b*) va, invece, sottolineato come esso vada letto unitamente all'art. 4, primo comma, l. n. 91, in base al quale nella stipulazione del contratto in forma scritta tra società e professionista sportivo, deve essere prevista « la clausola, contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle

(63) Così testualmente BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 12, per i quali deve escludersi dallo schema del rapporto di lavoro subordinato anche il requisito di cui alla lett. *b*), perché detto requisito, agganciandosi all'inesistenza dell'obbligo contrattuale di frequentare le sedute di preparazione e di allenamento, richiama la nozione della subordinazione tecnica, della diligenza preparatoria. Per l'affermazione secondo cui nella previsione di cui alla lett. *a*) dell'art. 3 non si coglie alcun elemento distintivo dal regime lavoristico cfr. anche: P. FANFANI, *Riflessi istituzionali della l. 23 marzo 1981, n. 91*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Rimini, 1989 (contenente le relazioni tenute su tale tema dallo stesso FANFANI e da VIDIRI, in occasione del Convegno di Ascoli Piceno, 19 dicembre 1987), 31-32, secondo cui in tale previsione si può facilmente riconoscere quell'obbligazione di risultato (*locatio operis*) che anche nel lavoro impiegatizio segna il crinale fra subordinazione ed autonomia.

(64) Per PERSIANI, *op. cit.*, 570, deve riconoscersi al criterio cronologico una funzione sussidiaria, a partire dalla quale sia possibile configurare il complesso di episodi sportivi come unica manifestazione in tutti quei casi in cui essi si svolgano in un tempo breve ed ancorché possano sussistere dubbi sull'esistenza o no di un collegamento funzionale tra gli episodi stessi. Sostanzialmente nello stesso senso P. ICHINO, *Il lavoro subordinato*, cit., 101.

istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici », tra le quali non può non includersi anche l'obbligo di frequentare gli allenamenti e di osservarvi le indicazioni fornite dai tecnici per il raggiungimento di positivi risultati. Ne consegue che la nascita della *locatio operarum* viene fatta dipendere da un dato formale (cioè dalla presenza di una clausola scritta) invece che ricollegarsi ai tradizionali elementi caratterizzanti la subordinazione. Una tale scelta normativa, che trova la sua *ratio* nell'enorme rilievo che nell'attuale professionismo sportivo è venuta ad assumere l'attività preparatoria, consistente in un duro e continuo impegno lavorativo, indubbiamente si presta a possibili elusioni potendo suggerire percorsi praticabili per negare i diritti attribuiti al lavoratore sportivo subordinato (65). Al riguardo sono stati sottolineati gli effetti distorsivi derivanti da un tale assetto perché la mera carenza del dato formale impedisce di qualificare come subordinato quel rapporto che nella realtà costringe l'atleta a frequentare le sedute di allenamento, mentre la presenza della clausola contrattuale impone una qualificazione del genere, anche se l'atleta sotto contratto non adempie nei fatti l'obbligo assunto (66).

Una siffatta constatazione non può, però, valere per interpretazioni correttive che non tengano nel dovuto conto il chiaro dato normativo e che trascurino per di più di considerare il valore che alla forma degli atti ha assegnato la l. n. 91 nella parte regolante i rapporti lavorativi fra società e sportivi professionisti. Per tali ragioni non sembrano legittime quelle opzioni ermeneutiche che finiscono per togliere alla disposizione in esame una propria autonomia portata, finendo per sostenere — con una conclusione diretta a far

(65) Cfr. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 212-213. Per il FANFANI, *op. cit.*, 32, alla stregua della disposizione di cui alla lett. b) dell'art. 3 è autonoma anche la prestazione dell'atleta che non è vincolato agli allenamenti ma che è vincolato solo alla prestazione agonistica che può durare anche a lungo e ripetersi nel tempo; in altri termini « la prestazione sportiva è autonoma anche se, nella parte ufficiale della gara, essa si svolge secondo i canoni della più schietta soggezione gerarchica di tipo impiegatizio (si pensi ad una squadra di atletica che deve ad es. soggiornare a lungo in luoghi lontani dalla propria residenza in occasione di un *meeting* e che sia costretta a lunghi e snervanti periodi di semplice « disponibilità » in attesa dello svolgersi della gara).

(66) Cfr. sul punto BERTINI, *op. cit.*, 749-750; BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 12.

coincidere l'ipotesi della lett. *a*) con quella della lett. *c*) — che « sia o no previsto l'obbligo di preparazione o l'allenamento, l'atleta è da considerarsi lavoratore sportivo subordinato esclusivamente quando non svolga la sua attività nel solo ambito di manifestazioni sportive tra loro collegate » (67).

Per quanto riguarda da ultimo il criterio di cui alla lett. *c*), è stato evidenziato che esso dà luogo ad un processo di detipizzazione della subordinazione canonizzata nella norma civilistica (art. 2094 c.c.), in quanto con una deviazione dall'ottica tradizionale — secondo la quale l'occasionalità e la transitorietà della prestazione non escludono la natura subordinata della medesima — è stata attribuita alla limitata durata temporale della prestazione valore decisivo per escludere il carattere subordinato del rapporto di lavoro sportivo (68).

In relazione, infine, ai limiti quantitativi previsti affinché la prestazione lavorativa rimanga nell'ambito del lavoro autonomo, va condivisa l'opinione che — sul presupposto della funzione della disposizione in esame diretta a non realizzare la tutela del lavoro sportivo ma ad individuare una soglia temporale ai fini della qualificazione del rapporto — ritiene valutabili unicamente quelle ore in cui ha luogo l'effettiva partecipazione alla manifestazione sportiva (senza computare quindi come inizio della prestazione l'ingresso nel luogo dove si svolge la manifestazione sportiva e come termine l'uscita da detto luogo); considera il giorno equivalente ad

(67) Cfr. in tal senso PERSIANI, *op. cit.*, 573, cui *adde* per la stessa opinione MERCURI, *op. cit.*, 514. In giurisprudenza per una soluzione che guarda, per la definizione del rapporto, non alla stipula di un'apposita clausola sugli allenamenti, ma al complesso delle relazioni negoziali tra società e sportivo vedi: P. Treviso 30 ottobre 1991, *RDSport*, 1991, 360. Sempre in giurisprudenza, è stato qualificato, da T. Firenze 4 marzo 1987, *ibid.*, 1988, 264, di natura subordinata il rapporto di lavoro con un circolo sportivo di un maestro di scherma, sottoposto al potere direttivo ed organizzativo del circolo stesso, mentre è stata ritenuta da P. Milano 9 dicembre 1988, *q. Riv.*, 1989, II, 426, di natura autonoma la prestazione di lavoro dei giocatori di pelota basca, ingaggiati per un breve periodo e senza un rigido vincolo di orario e di partecipazione alle sedute di allenamento.

(68) Così BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 13, cui *adde*, in argomento, FANFANI, *op. cit.*, 32, il quale osserva come sia autonoma, sulla base del dato normativo, la prestazione sportiva ove non superi certi limiti temporali, e come sia abbastanza noto ormai che il tempo di lavoro non gioca alcun ruolo determinante nella qualificazione giuridica del rapporto tradizionale, se non col limitato valore di elemento di contorno e meramente indiziario.

otto ore sulla base di una valutazione di legge avente portata generalizzata alla stregua della l. 17 aprile 1925, n. 473; reputa non inutile la previsione di un limite riferito ad anno perché tale limite « avrà rilevanza in tutti quei casi in cui non si hanno né prestazioni saltuarie o occasionali — come quelle previste alla lett. a) del secondo comma della disposizione in esame — né prestazioni continuative che si svolgano per tutte le settimane o per tutti i mesi » (69).

Un indirizzo dottrinale sostiene che nella lett. c) dell'art. 3 si sia operato un richiamo al connotato della non occasionalità della prestazione dedotta in contratto di cui alla lett. a), ad opera del riferimento al « carattere continuativo » della prestazione stessa, da intendersi nel senso atecnico di una durata temporale che trascende la singola « occasione » sportiva (70); ed aggiunge che alla non occasionalità deve accompagnarsi un rilevante impegno della capacità di lavoro dell'atleta, di cui è misura l'estensione della prestazione nell'unità di tempo, precisando altresì che quando tale estensione non superi la soglia minima settimanale, quella mensile e quella annuale indicate dall'art. 3 lett. c) (tutte e tre le soglie devono essere superate), si considera che il relativo rapporto di lavoro non abbia un peso predominante nella vita professionale dell'atleta, ovvero che l'esercizio della sua professionalità non « dipenda » in misura prevalente dal rapporto stesso. Ed a questa « non dipendenza » la legge ricollega senz'altro il carattere autonomo della prestazione (71). È appena il caso, infine, di precisare che l'articolo in

(69) Per tale opinione cfr. PERSIANI, *op. cit.*, 571-572.

(70) Così P. ICHINO, *Il lavoro subordinato*, cit., 101.

(71) In questi precisi termini ancora P. ICHINO, *op. ult. cit.*, 101-102; ID., *Il contratto di lavoro*, cit., 352 ss., secondo cui il legislatore nel definire il concetto di « subordinazione » in riferimento al lavoro sportivo ha compiuto una sorta di « passo indietro » rispetto al codice del 1941-1942, perché la subordinazione non è più individuata dall'elemento dell'eterodirezione (che resta pur sempre, nella maggior parte dei casi, elemento causale relevantissimo nel contratto di lavoro sportivo, manifestandosi sovente con straordinaria intensità; e resta comunque un *naturale negotii*, per effetto dell'applicazione dell'art. 2104 c.c.; ma perde il valore di tratto distintivo del tipo legale), bensì torna a identificarsi con un concetto di mera « dipendenza », individuato dal necessario concorso dei tre elementi di cui al secondo comma dell'art. 3 della l. n. 91. Corollario di tale premessa è, secondo l'Autore, che può ipotizzarsi una prestazione atletico-sportiva pienamente assoggettata al potere direttivo del creditore ma cionondimeno qualificabile come autonoma perché ad, esempio, limitata ad un'unica manifestazione; per altro verso,

esame nella parte iniziale, in cui statuisce che il contratto di lavoro deve essere « regolato dalle norme contenute nella presente legge », non legittima affatto la conclusione dell'inapplicabilità al lavoro sportivo di ogni norma non ricompresa nella l. n. 91 (72), perché la specialità del rapporto di lavoro sportivo non può impedire — come si è detto — l'applicazione di quelle norme ordinarie che risultino compatibili con l'ordinamento sportivo, sicché tutto finisce per ridursi ad una doverosa opera di coordinamento delle fonti normative statali con quelle del suddetto ordinamento, nella salvaguardia della sua autonomia e delle sue peculiari finalità (73).

5. L'abolizione del c.d. vincolo sportivo per effetto dell'art. 16 della l. n. 91/1981 è stata da tutti vista come uno dei punti più qualificanti di detta legge sul professionismo sportivo.

Il vincolo, che nasceva a seguito del tesseramento dell'atleta ad opera della società sportiva, comportava il diritto esclusivo di quest'ultima a disporre della sue prestazioni agonistiche e di decidere ed attuare autonomamente i trasferimenti a favore di altra società, senza quindi la necessità di un preventivo consenso dell'atleta ceduto (74).

La legittimità dell'istituto veniva sostenuta in giurisprudenza sul presupposto della volontaria accettazione da parte dell'atleta di una limitazione della propria sfera di libertà in vista di vantaggi legati alla progressione della propria « carriera » atletica, e talvolta veniva giustificata rapportandola alla *ratio* del patto di non con-

può ipotizzarsi una prestazione atletico-sportiva non assoggettata al potere direttivo del creditore, ma cionondimeno qualificabile come dipendente perché caratterizzata dal vincolo della frequenza alle sedute di preparazione e da una rilevante estensione temporale, sia relativa, sia assoluta (come nel caso di un corridore ciclista ingaggiato a tempo indeterminato da uno *sponsor* per far parte della squadra che ne reca le insegne, al quale tuttavia il contratto riconosca la piena libertà di autodeterminazione della condotta di gara).

(72) Opinione invece seguita da GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica*, cit., 125.

(73) Per tale opinione vedi per tutti: DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 592; BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 13; DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, cit., 262, nota 67.

(74) In generale per un riepilogo delle diverse problematiche relative al vincolo sportivo vedi di recente: AA.VV., *Diritto sportivo*, cit., 74 ss.

correnza di cui all'art. 2125 c.c. (75). In detto vincolo veniva poi individuato uno degli elementi che finivano per differenziare il lavoro sportivo da quello subordinato (76), ed ancora un bene immateriale che, esistente nel patrimonio della società sportiva, era trasferibile ad altra società a titolo oneroso (77).

Le posizioni nella dottrina si presentavano estremamente articolate.

Ed invero, si esaminava il vincolo in oggetto in una prospettiva contemporaneamente privatistica (per riguardare le società sportive per le quali il vincolo funzionava come un « accordo consortile mediante il quale i *clubs* sportivi limitavano tra di loro la possibilità di concorrenza in materia di ingaggio dei calciatori ») e pubblicistica (per risultare assimilabile ad ogni rapporto — quale quello di « cittadinanza » — che intercorre « tra ogni corpo sociale organizzato ed i suoi componenti o membri ») (78); si configurava il vincolo come divieto di recesso da parte del lavoratore (79); si giustificava il trasferimento o come rinuncia da parte della società cedente (in favore della cessionaria) al diritto di utilizzare a proprio vantaggio le energie lavorative dello sportivo (80), o come una cessione di un bene della società alla stregua di un vero e proprio bene immateriale (81); si rappresentava infine — in conformità a quanto statuito in epoca risalente dalla giurisprudenza — il vincolo sportivo come una « specie di patto di non concorrenza » (82).

L'applicazione sul piano fattuale del principio della libertà dell'attività sportiva, proclamato dall'art. 1 della l. n. 91, ed il progressivo affermarsi della concezione « lavoristica » del rapporto

(75) Cfr. in questi sensi: Cass. 2 aprile 1963, n. 811, *FI*, 1963, I, 894.

(76) Cfr. ancora Cass. 2 aprile 1963, n. 811, cit.

(77) Cfr. per tale assunto A. Bologna 26 aprile 1962, *GI*, 1962, I, 2, 308.

(78) Cfr. al riguardo BIANCHI D'URSO, *Riflessioni sulla natura del vincolo sportivo*, *Dir. giur.*, 1979, 9.

(79) Cfr. C. SMURAGLIA, *Il vincolo tra atleti e società*, *RDSport*, 1966, 128, che poneva però in dubbio la legittimità dell'istituto in esame per contrasto con l'art. 2118 c.c. e con l'art. 4 Cost. da ritenersi posto a tutela anche della libertà di scelta dell'attività lavorativa.

(80) Cfr. VOLPE PUTZOLU, *Sui rapporti tra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*, *RDComm*, 1964, II, 28.

(81) Per una siffatta tesi vedi R. NICOLÒ, *Struttura giuridica del rapporto tra associazione calcistica ed i propri giocatori*, *RGL*, 1952, II, 208.

(82) Così F. PAGLIARA, *La libertà contrattuale dell'atleta*, *RDSport*, 1990, 128.

sportivo, che faceva emergere il contrasto del vincolo con la disciplina codicistica dell'art. 2118 c.c. e con numerose disposizioni costituzionali (artt. 2, 3 e 4 Cost.), non potevano non tradursi in una specifica regolamentazione della mobilità dell'atleta professionista da società a società, attraverso trasferimenti attuabili tramite la cessione del contratto (art. 5, secondo comma, l. n. 91), nonché ad una notevole attenuazione del legame tra atleta e società sportiva per effetto dell'estensibilità anche all'area del professionismo sportivo delle disposizioni di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c. e della regola generale della libera recedibilità dal rapporto di lavoro (83).

È convinzione comune però che il vincolo sportivo sopravvive, comunque, nello sport dilettantistico (84), ed al riguardo si è osservato come risulti singolare che la giurisprudenza — intervenendo in quei settori ed in quelle discipline sportive non ancora aperte al professionismo sportivo — sembri voler proseguire in quell'orientamento diretto ad accogliere questo particolare istituto dell'ordinamento sportivo nell'ordinamento generale, adattandogli i suoi principi e le sue norme (85).

In verità in giurisprudenza si è autorizzato il sequestro giudiziario dei cartellini dei giocatori di una squadra di basket sul presupposto che il cartellino rappresenti « il diritto di utilizzazione sportiva dell'atleta », che comprende da un lato la titolarità in chi lo possiede « delle prestazioni professionali dell'atleta medesimo » e, dall'altro, « il valore economico di dette prestazioni, differenziate a seconda della capacità dell'atleta e della quotazione sul mercato sportivo » (86).

L'indicato orientamento suscita però notevoli e giustificate perplessità. Il configurare, infatti, il cartellino come una *res* incorporante una posizione attiva (analogamente a quanto avviene in tema di azioni e titoli di credito) per farne derivare una « circolazione » delle prestazioni agonistiche dell'atleta ad iniziativa del solo titolare del suddetto cartellino, finisce per porsi in contrasto con l'attuale assetto normativo, incentrato sul pieno rispetto della

(83) Per tali considerazioni: GRASSELLI, *op. cit.*, 399, nota 13.

(84) Cfr. al riguardo AA.VV., *Diritto sportivo*, cit., 74.

(85) Così FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, 332-333.

(86) Cfr. T. Brindisi 30 novembre 1990, decr., *RDSport*, 1992, 115.

« persona » dell'atleta e sulla salvaguardia dei diritti spettantigli quale « lavoratore dello sport » (87).

Come già ricordato, non si è mancato in dottrina di evidenziare anche che l'art. 1 della l. n. 91 — con l'enunciare il principio della piena libertà nell'esercizio dell'attività sportiva in qualsiasi forma svolta (individuale, collettiva, professionistica, dilettantistica) — è funzionalizzato a tutelare un diritto fondamentale della personalità dell'atleta, e configura, pertanto, una disposizione esplicativa ed integrativa della Costituzione (88). In un siffatto contesto si spiegano, appunto, l'abolizione, con la normativa dettata dalla l. n. 91, del vincolo sportivo e la valorizzazione della libertà contrattuale, con il conseguenziale rifiuto di ogni vincolo, di qualsiasi genere, capace per sua natura di determinare un annullamento di tale libertà. Orbene, la *ratio* e la portata della citata normativa inducono a negare la validità di un rapporto nel quale si attribuisca ad un privato (o ad una società o associazione sportiva) la piena ed incondizionata disponibilità dell'atleta, privando quest'ultimo della possibilità di interloquire sulla collocazione delle proprie prestazioni agonistiche. Conclusione questa certamente di generale portata, non limitata cioè ai soli sportivi professionisti, destinatari della l. n. 91 del 1981.

Una diversa opinione che, restringendo nel mondo dello sport gli spazi della libertà contrattuale, intendesse sostenere la permanenza del « vincolo sportivo » nel dilettantismo mostrerebbe consistenti limiti sul versante costituzionale, perché « l'eventuale configurazione del rapporto del dilettante come di lavoro subordinato secondo i criteri generali creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti e dilettanti subordinati » (89).

Costituisce, poi, corollario di quanto sinora detto la possibilità di intravedere una forma di pericolosa e raffinata intermediazione nei rapporti di lavoro — con conseguente elusione del disposto del-

(87) Cfr. VIDIRI, *Controversia (tra privati e società sportive) sul possesso dei « cartellini » e sequestro giudiziario*, *RDSport*, 1992, 120.

(88) Così DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, cit., 704-705.

(89) Cfr., in questi precisi termini, BIANCHI D'URSO-VIDIRI, *op. cit.*, 35. Per l'opinione che quello del « vincolo sportivo » non sia un problema esclusivo dei professionisti e che pertanto la sua abolizione riguardi anche i dilettanti, vedi pure M. FERRARO, *La natura del vincolo sportivo*, *RDSport*, 1987, 3-6.

l'art. 1 della l. 23 ottobre 1960, n. 1369 — nell'acquisizione da parte di un sodalizio sportivo di cartellini di un atleta, e nella « cessione in prestito », senza il suo consenso, delle relative prestazioni agonistiche ad altro club sportivo (90). E, pertanto, per consequenzialità logica con le considerazioni ora svolte, va ritenuto che non è suscettibile di superare l'esame omologatorio *ex art. 2330 c.c.* (o *ex art. 2475 c.c.*) l'atto costitutivo di una società che abbia tra gli altri suoi scopi anche quello di svolgere « attività intermediaria, in qualità di mandataria, nel campo delle operazioni inerenti alla cessione del cartellino degli sportivi » (91), risultando vietata ogni forma di mediazione nella conclusione del contratto lavorativo al fine di impedire il diffondersi di odiose forme di speculazione nel momento in cui l'atleta versi nella necessità di trovare un'occupazione (92).

Per concludere, il negare riconoscimento giuridico ad enti o società che, con il perseguire l'intento (palese od occulto) di rendersi « proprietari » di sportivi (professionisti o dilettanti), finiscono per introdurre elementi di indubbio inquinamento della pratica sportiva, risponde ad una visione dello sport « che rispetta l'atleta come "persona" e che rifugge dal considerarlo come mera *res*, negando conseguentemente qualsiasi forma di legittimazione a condotte di redivivi Cicikov, vaganti per i terreni (di gioco) in affannosa ricerca di... anime morte » (93).

Appaiono, quindi, giustificate le perplessità su alcuni pronunziati giurisprudenziali.

È stato affermato dai giudici di legittimità che il contratto di cessione del calciatore stipulato da persona fisica, titolare del c.d.

(90) Così VIDIRI, *Controversia (tra privati e società sportive)*, cit., 121.

(91) Per tale fattispecie di società omologanda, cfr. T. Napoli 27 ottobre 1997, decr., in *Società*, 1995, 668.

(92) Cfr. VIDIRI, *Omologazione di società che acquista o cede « cartellini » di sportivi*, in *Società*, 1995, 670, sull'assunto della non omologabilità dell'atto costitutivo della società alla stregua, appunto, del disposto dell'art. 4 della l. n. 91 che — nel prevedere la costituzione del rapporto di lavoro sportivo « mediante assunzione diretta » — oltre ad escludere l'applicabilità delle norme sul collocamento di cui alla l. 29 aprile 1949, n. 264 e delle disposizioni contenute negli artt. 33 e 34 della l. 20 maggio 1970, n. 300, impedisce ogni forma di mediazione nella conclusione del contratto di lavoro.

(93) In questi precisi termini: VIDIRI, *Controversia (tra privati e società sportive)*, cit., 123.

cartellino, in contrasto con le prescrizioni del regolamento della Federazione gioco calcio, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come contratto atipico, resti però in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, e risulti pertanto nullo per violazione dell'art. 1322, secondo comma, c.c. (94). Orbene, un siffatto arresto giurisprudenziale, pur pervenendo a conclusioni condivisibili, sembra minimizzare ingiustificatamente l'impatto che sull'ordinamento statale ha la violazione di disposizioni che, seppure specifiche dell'ordinamento sportivo, assumono — come si è visto — portata generale. Per di più, con il giustificare la sanzionabilità della condotta esaminata in quanto messa in atto da una singola persona fisica sembra non avere tenuto conto che, nella materia in oggetto, la validità del contratto va decisa non soltanto in ragione del soggetto (privato o società sportiva), titolare dei cartellini, ma anche in ragione della « qualità » degli interessi in gioco che, allorquando coinvolgono la « persona » dell'atleta, meritano di ricevere un'efficace e penetrante tutela (95).

Le argomentazioni sinora svolte non impediscono di evidenziare come una piena ed assoluta liberalizzazione del rapporto lavorativo dello sportivo — conseguita attraverso l'abolizione del « vincolo » e l'illimitato riconoscimento della sua capacità di autodeterminazione — comporti il rischio di trascurare le specifiche esigenze del mondo agonistico in quanto il consentire — pur in ossequio al principio della libertà contrattuale — a ciascuna delle parti del contratto di lavoro sportivo di affrancarsi dai relativi obblighi in ogni tempo, e dietro il versamento di penalità di importo non adeguatamente parametrato al valore dell'atleta, può essere causa

(94) Cfr., al riguardo, Cass. 5 gennaio 1994, n. 75, *RDC*, 1996, 185, cui *adde*, per analoghe argomentazioni, Cass. 28 luglio 1981, n. 4845, *mass.*

(95) Per considerazioni critiche di diversa portata all'orientamento dei giudici di legittimità vedi: S. VITALE, *Ordinamento sportivo e meritevolezza dell'interesse*, *RDC*, 1996, 186. In giurisprudenza in argomento, per affermazioni in buona parte condivisibili, cfr. invece: Cass. 3 luglio 1968, n. 2228, *RDSport*, 1968, 151, con nota di C. MASERA, *Cessione di calciatori tra privati e società*, che ha negato al privato la titolarità, unitamente ad un'associazione sportiva, del diritto alle prestazioni agonistiche di un atleta, affermando che non è configurabile un diritto del privato ad ottenere che un giocatore, tesserato da una società affiliata alla FIGC, espliciti la propria attività sportiva, nelle pubbliche gare disciplinate dalle norme federali, per conto di lui, oltre che del sodalizio cui appartiene.

di un non ordinato e regolare andamento di campionati e di ogni altro genere di competizioni destinate a protrarsi nel tempo (96).

6. Per concludere, risulta opportuna qualche ulteriore considerazione sulla natura del rapporto di lavoro sportivo e sull'esigenza, da molti avvertita, di radicali riforme in materia.

In questi ultimi anni le difficoltà riscontrate a vari livelli nel mondo dello sport hanno indotto alcuni operatori del settore a chiedere modifiche alla normativa dettata dalla l. n. 91, anche se appare doveroso puntualizzare come alcuni degli inconvenienti lamentati siano stati eliminati con il d.lgs. n. 242 del 1999, che con il devolvere al Consiglio nazionale del CONI, tra gli altri, anche il compito di fissare — in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale — i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica (art. 5, secondo comma lett. d), d.lgs. n. 242 del 1999), ha reso possibile un'effettiva omogeneità nella regolamentazione dei rapporti lavorativi, impedendo, diversamente da quanto accadeva nel passato, di qualificare come dilettantistiche discipline sportive praticate da atleti, che ad esse dedicano un impegno a tempo pieno.

Ma permangono tuttora nel mondo sportivo numerose zone d'ombra.

Si assiste, infatti, specialmente in alcuni sport di largo seguito, come il calcio, a supervalutazioni, talvolta anche scandalose, di alcuni pur valorosi atleti, tanto che si è suggerito da più parti di porre — attraverso appositi provvedimenti degli organi federali — un tetto agli ingaggi e ai prezzi di trasferimento degli atleti, al fine di calmierare un mercato, i cui costi sono altrimenti destinati a dila-

(96) Per puntuali critiche alle politiche dell'Unione Europea volte — in un contesto ordinamentale diretto a rendere omogenea la disciplina dello sport nei diversi Stati — a liberalizzare i trasferimenti degli sportivi professionisti cfr. l'articolo di G. TOSATTI, *Caso Ue: contratti triennali e clausola rescissoria*, in « Corriere della Sera » del 4 settembre 2000, 35, che sottolinea come una siffatta disciplina avrebbe ricadute deleterie sulla vita dei piccoli club, sul reclutamento degli atleti e, conseguentemente, sulle stesse fortune delle squadre nazionali. Più in generale, per consistenti riserve sulla tendenza degli organismi comunitari a parificare la categoria dei professionisti sportivi alle altre categorie di professionisti (impiegati, medici, ecc.) al fine di estendere *tout court* ai primi le libertà negoziali di cui usufruiscono i secondi vedi: F. INGRASSIA, nell'articolo *L'Ue cambierà le regole economiche del calcio*, ne « Il Giornale » del 28 agosto 2000, 26.

tarsi sì da risultare sopportabili solo dalle società finanziariamente più dotate.

In questa direzione, per quanto riguarda specificamente il calcio, l'esatta e puntuale constatazione che alcune società incluse nella fascia professionistica, quali quelle di C/2, hanno mostrato di soffrire degli alti costi della partecipazione ai campionati e tornei, ha portato a suggerire modifiche all'attuale sistema tali da consentire, tra un dilettantismo puro, e quanto meno non inquinato, ed un professionismo pieno (dalla serie C/1 in su), l'instaurazione di una efficiente e funzionale fascia intermedia, che può essere costituita dalle società di serie C/2 e da quelle dell'Interregionale, tra cui individuare, appunto, quelle funzionalmente e strutturalmente idonee a costituire tale categorie intermedia.

È stato osservato che ad una siffatta innovazione, che presenta l'indubbio vantaggio di tenere realisticamente presente il contesto economico in cui ciascuna società sportiva è chiamata ad operare, può pervenirsi o attraverso una riforma della l. n. 91, che alla prestazione dell'atleta riconosca natura autonoma e non subordinata, o invece attraverso l'utilizzazione di un istituto entrato a pieno titolo nel mondo del lavoro, quello del *part-time*, che si manifesta idoneo a disciplinare, con un indubbio vantaggio in termini di costi, una realtà fenomenica certamente mortificata da un inquadramento nel dilettantismo e di contro sovradimensionata dall'inclusione nel professionismo (97).

La prima alternativa, che auspica una sostanziale modifica della l. n. 91 con l'introduzione di maggiori spazi di operatività del contratto di lavoro autonomo, non risulta praticabile nonostante che autorevole dottrina abbia evidenziato che la trasformazione della natura della prestazione dello sportivo professionista da subordinata ad autonoma potrebbe far cessare alcuni effetti negativi derivanti dall'attuale normativa, restituendo allo sportivo professionista margini di maggiore libertà nella collocazione e nella gestione delle sue prestazioni agonistiche. Sotto altro versante, si è messo in luce che una diversa disciplina del rapporto avrebbe effetti positivi anche sul mercato, perché « con la definizione dell'atleta come lavoratore subordinato, la società assume la funzione di

(97) Cfr. in tali sensi V. NORMANDO, *Ipotesi per una riforma della l. n. 91/1981*, DL, 1988, I, 311 ss.

sostituito di imposta e quindi, come accade anche in altri settori, favorisce la trattativa al netto, che fa aumentare gli ingaggi ». Al riguardo ancora una volta si è ricordato che continua a rimanere irrisolto il delicato problema della crescita degli ingaggi, che finisce per incrementare a sua volta il valore patrimoniale della società (98).

Ma a prescindere dall'inidoneità dell'invocata riforma ad eliminare i denunziati inconvenienti (l'obbligo dell'atleta, lavoratore autonomo, di farsi personalmente carico dei propri redditi attraverso la ritenuta d'acconto, indurrebbe l'atleta stesso a maggiorare le proprie richieste economiche per raggiungere egualmente i profitti desiderati), va osservato come l'inserimento del lavoro sportivo negli schemi del rapporto di lavoro autonomo, oltre ad introdurre nell'organizzazione sportiva pericoli di minore stabilità ed ordine correlati alla maggiore libertà dell'atleta, contraddica la natura e le intrinseche caratteristiche dell'attività agonistica spiegata a livello professionistico.

Invero, anche se non fosse intervenuta la l. n. 91, ugualmente il rapporto tra società e sportivo professionistico avrebbe dovuto essere inquadrato — con assoggettamento alla generale disciplina — come rapporto di lavoro subordinato perché nella fattispecie in esame si riscontrano tutti gli elementi universalmente ritenuti validi a qualificare la subordinazione (99). Anzi, a ben vedere, almeno per quanto riguarda gli sport di squadra, si riscontra un tasso di intensità della subordinazione di certo più marcato di quello ravvisabile nei comuni rapporti lavorativi. Non è agevole, infatti, trovare altro lavoratore inserito così intimamente nell'organizza-

(98) Per tali considerazioni vedi la relazione di sintesi di G. GIUGNI al Convegno su « *La figura dell'atleta nella l. n. 91/1981: verifica di attualità e prospettive di riforme* », Gallipoli 16-17 aprile 1988, *DL*, 1988, I, 319. Per l'opinione favorevole a modificare la l. n. 91 al fine di rendere il professionista sportivo un lavoratore autonomo v. anche D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, *DL*, 1988, I, 270-271, che sottolinea tra l'altro l'opportunità *de iure condendo* di « fissare, o in ogni caso, confermare principi comuni per tutti coloro che esercitano attività sportive, presso associazioni sportive di qualsiasi genere, per assicurare un minimo di indispensabili garanzie, con i dovuti *distinguo* tra sport collettivi ed individuali per le inoppugnabili diversità quanto ai diritti ed agli obblighi » (270).

(99) Pur sostenendo l'opportunità della configurazione dell'atleta quale lavoratore autonomo, GIUGNI, *op. cit.*, 321, riconosce di avere avuto l'occasione di verificare che quasi dovunque il calciatore è considerato lavoratore subordinato.

zione lavorativa dell'impresa come l'atleta che, insieme ai suoi colleghi di squadra, forma il nucleo fondamentale della struttura della società sportiva. Ancora, non è facile individuare altro lavoratore sottoposto in maniera ugualmente penetrante al potere direttivo del datore di lavoro, nel caso di specie esercitato quotidianamente per il tramite dell'allenatore e dello *staff* tecnico della società. È infine innegabile che nel mondo dello sport rimangono ampi spazi per l'esercizio del potere disciplinare da parte della società, e che nella realtà fattuale non mancano fenomeni di intromissione nella vita, sinanche privata, dell'atleta sicché risulta non facilmente comprensibile come una simile, chiara e lineare realtà possa essere rinnegata ai fini della classificazione del rapporto lavorativo (100).

Piuttosto, per quanti vorranno regolare *ex novo* la materia in esame, il compito più delicato attiene all'applicabilità ai rapporti tra atleti e società sportive delle singole norme sul lavoro subordinato, misurando così di volta in volta il grado di compatibilità fra l'ordinamento statale e quello sportivo al fine di drasticamente ridurre quelle zone di incertezza che, come si è visto, continuano a permanere nella disciplina del lavoro sportivo (101).

IL LAVORO SPORTIVO TRA CODICE CIVILE E NORMA SPECIALE. — Riassunto. *La notevole rilevanza acquisita sul piano socio-economico dall'attività agonistica ha determinato un accentuato interessamento da parte del legislatore statale a materie in precedenza lasciate all'autonoma regolamentazione dell'ordinamento sportivo. Ciò premesso, l'A., sulla base delle vigenti fonti normative, individua i criteri di differenziazione tra sportivi professionisti e dilettanti e tra lavoro sportivo subordinato e autonomo; indica le categorie dei destinatari della l. 23 marzo 1981, n. 91; e specifica, poi, la portata e le conseguenze dell'abolizione del vincolo sportivo disposto dall'art. 16 della suddetta legge. L'A. auspica riforme capaci di eliminare — attraverso un migliore coordinamento tra ordinamento sportivo e statale — le numerose incertezze tuttora riscontrabili sul versante dell'applicabilità ai rapporti tra atleti professionisti e società sportive delle singole norme codicistiche in materia di lavoro subordinato.*

THE SPORTSMAN'S WORK BETWEEN CIVIL CODE AND SPECIAL STATUTORY RULE. — Summary. *The increased economic and social importance of sporting activities has prompted Ital-*

(100) A titolo esemplificativo dei penetranti obblighi alla cui osservanza sono tenuti gli sportivi professionisti, cfr. i minuziosi adempimenti costituenti la disciplina dei calciatori in campo (Titolo IV delle Norme organizzative interne della FIGC), e ancora il divieto imposto ai pallavolisti dall'art. 18 della contrattazione collettiva (c.e.n.l. stipulato tra la F.I.P., Lega Serie A e G.i.b.a.) di svolgere qualsiasi attività incompatibile con l'esercizio della pratica agonistica.

(101) Per tali considerazioni v. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 234-236.

ian legislator to intervene on this matter, which formerly was covered only by private regulations formulated by sport associations. Referring to Italian Statute n. 91/1981, the A. singles out the criteria which distinguish professional and amateur sportsmen, as well as self-employed and subordinate sportsmen, in order to delimit the contractual relationships regulated by the Statute. He then specifies the effects of the abrogation of the rule that formerly tied the professional sportsman to his club until the latter had "sold" him to another. The A. calls for a better coordination between the statutory and the private regulations issued by sport associations on the professional sportsman work relationship; and for a reform which eliminates the still lasting areas of uncertainty in the applicability of Civil Code rules to this relationship.

DER SPORT ALS BERUF ZWISCHEN ZIVILGESETZBUCH UND SPEZIALGESETZGEBUNG. — Zusammenfassung. Die nunmehr erhebliche Bedeutung des Wettkampfsportes auf sozialökonomischer Ebene hat bewirkt, dass der staatliche Gesetzgeber sich verstärkt Bereichen zuwendet, welche früher der eigenständigen Sportordnung unterlagen. Dies vorausgeschickt macht der Autor anhand der herrschenden Rechtsquellen die Unterschiede zwischen Berufs- und Amateursportlern sowie zwischen abhängiger und selbständiger Arbeit im Bereich des Sports aus. Er bestimmt die Kategorien, auf welche das Gesetz Nr. 91 vom 23 März 1981 anzuwenden ist und legt anschließend die Tragweite und die Folgen der Abschaffung der sportlichen Bindung dar, wie sie Art. 16 des oben genannten Gesetzes vorsah. Der Autor wünscht schließlich Reformen herbei, welche mittels besserer Koordinierung der Sportordnung und der staatlichen Rechtsordnung die zahlreichen immer noch vorhandenen Zweifel über die Anwendbarkeit der einzelnen Normen des Zivilgesetzbuches bezüglich der abhängigen Arbeit auf die Berufssportler und die Sportvereine ausräumen.